

TRIBUNALE DI ROMA — Sez. IV — Sent. 18 settembre 1993 — Pres. Lazzaro — Est. Gallo — Principe Alessio d'Anjou, duca di Durazzo (avv. A. Francione) c. Farenga avv. Virgilio (avv. R. Vetriani).

Successione testamentaria - Testamento olografo - Accettazione dell'eredità - Prescrizione - Azione di nullità del testamento - Interesse ad agire - Insussistenza.

Successione in genere - Erede - Prova delle qualità - Difetto - Legittimazione ad agire - Esclusione.

La prescrizione del diritto di accettare l'eredità preclude l'esame della domanda di nullità del testamento per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (1).

Il difetto di prova della qualità di erede esclude la legittimazione dell'attore nell'azione di nullità del testamento (2).

La sentenza così motiva:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — Con atto di citazione notificato il 27 marzo 1990, Alessio D'Anjou, duca di Durazzo, esponeva di essere l'unico figlio legittimo del Principe Basi-

lio d'Angiò Durazzo e della Principessa Olga Beatrice Doulgorouky Romanov, nato in costanza di matrimonio in data 4 maggio 1948 in Bukavu, Congo Belga oggi Zaire, mentre il matrimonio era avvenuto in Italia, nel 1947, nel comune di Massa d'Alba, provincia dell'Aquila; e di aver avuto conoscenza, a causa delle proprie vicissitudini, soltanto nel 1988 della morte del proprio padre, avvenuta in Roma il 3 gennaio 1971.

Nell'ottobre 1988 veniva a conoscenza del fatto che, in virtù del testamento olografo pubblicato il 16 gennaio 1971 l'avv. Virgilio Farenga era stato nominato erede ed esecutore testamentario; l'attore, dopo alcuni rapporti epistolari, tramite il proprio legale, con l'avv. Farenga, citava quest'ultimo dinanzi l'adito Tribunale per sentir dichiarare apocrifo nella sottoscrizione e nel contenuto il testamento, e così concludeva: «... dichiarare la nullità del testamento olografo del Principe Basilio D'Anjou Durassow indicante la data del 16 ottobre 1970 e pubblicato in Roma in data 16 gennaio 1971 per atto notaio Talani ... dichiarare l'inefficacia ed invalidità di tutti gli atti dispositivi successivi. Con espressa riserva di azionare i conseguenti diritti di proprietà e di credito all'esito del giudizio».

L'avv. Farenga si costituiva ritualmente, deducendo che il defunto Principe D'Anjou era celibe e senza figli legittimi; che era sempre vissuto da solo, e che solo lo stesso convenuto si era preso in vario modo cura di lui, interessandosene presso il Commissariato di Zona, provvedendo all'assistenza medica ed infermieristica a domicilio onde evitarne il ricovero presso una casa di riposo, ed infine disponendo per le esequie nel rispetto della volontà del defunto.

Eccepiva comunque la prescrizione decennale ai fini dell'accettazione dell'eredità, e concludeva come segue: «In linea principale, dichiarare che parte attrice non è legittimata alla causa poiché non è stato esercitato il presunto diritto di accettazione nel termine stabilito dall'art. 480 cod. civ.; in subordine, dichiarare che l'attore non è figlio del Principe Basilio D'Angiò Durazzo e pertanto respingere tutte le domande di cui all'atto di citazione. Con vittoria in ogni caso di spese, diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva».

Acquisita documentazione, la causa veniva rinviata all'udienza del 3 giugno 1991 per la precisazione delle conclusioni, e in tale data le difese concludevano come in epigrafe; la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del 20 maggio 1993, poi differita al 1° giugno 1993, ed in tale udienza, su istanza del procuratore di parte convenuta, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE — Oggetto della presente causa non è il riconoscimento della qualità di erede o la rivendica di beni ereditari, bensì l'esercizio di un'azione di nullità nei confronti di testamento olografo.

Come rilevato dalla difesa attrice, l'azione di nullità è imprescrittibile.

Tuttavia, l'eccezione del convenuto, relativa al mancato esercizio del diritto di accettare ai sensi dell'art. 480 c.c., è fondata.

In punto di diritto, infatti, si deve ricordare che ogni domanda deve comunque essere sostenuta, ai fini dell'art. 100 c.p.c. da un interesse, inteso come esigenza di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Orbene, nella fattispecie nessun vantaggio materiale o morale può derivare all'attore dell'eventuale nullità del testamento, posto che il testamento stesso si limita a nominare erede ed esecutore testamentario l'avv. Farenga, onerandolo di un legato concernente il contenuto di una cassetta di sicurezza. Tale testamento dunque da un lato non contiene affermazioni od elementi che ledano l'immagine dell'attore o ne compromettano l'eventuale diritto al titolo; dall'altro, per l'aspetto economico, ogni eventuale diritto è prescritto per la mancata accettazione dell'eredità.

Ciò perché, in punto di fatto, la prescrizione risulta maturata, tempestivamente eccepita dal convenuto, e neppure messa in dubbio dall'attore: il decesso risale al 3 gennaio 1971, e venne reso noto anche mediante pubblicazione di annunci su due quotidiani di grande diffusione (Il Tempo ed Il Messaggero) nonché portato tempestivamente a cono-

scenza dell'Associazione della Nobiltà Russa; il tutto, ampiamente documentato in atti. A fronte di tali elementi, l'attore deduce soltanto il proprio stato di esule presso la Corte di Spagna, al seguito di Re Costantino di Grecia, fuggito di fronte al colpo di stato dei colonnelli; invero, non si tratta di una situazione che ragionevolmente impedisca per dieci anni di informarsi, presso un Paese amico e vicino quale l'Italia, circa le sorti del proprio padre.

Ed allora, maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità, viene meno ogni interesse giuridicamente rilevante a sostegno della domanda di declaratoria di nullità del testamento.

Peraltro, non può essere omesso l'esame dell'altra eccezione di parte convenuta, che risolvendosi nella negazione della *legitimatio ad causam* impone una verifica, in ogni grado e stato del processo.

Orbene, a riprova del proprio *status* l'attore ha depositato una serie di documenti (atto di nascita registrato a Bukavu, passaporto spagnolo, conferimento del titolo a firma apparente del *de cuius*, dichiarazione della Chiesa Ortodossa della Diaspora attestante il matrimonio tra il Principe D'Anjou e la Principessa Dolgorouky) priva di reale valore probatorio e comunque del tutto insufficiente a superare i contrari elementi rappresentati anzitutto dalla circostanza che in tutti gli atti ufficiali dello Stato italiano il principe, che vi ha vissuto per oltre mezzo secolo, risulta celibe; che il sindaco di Massa d'Alba certifica che nessun matrimonio tra i nominativi indicati dall'attore, o similari, risulta agli atti degli anni 1947 e 1948; che mai nessuno ha avuto notizia del presunto figlio, tanto che il Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio qualifica il defunto come persona totalmente abbandonata a se stessa, attestando indirettamente ma univocamente la presenza attiva del solo avv. Farenga; che nel certificato di nascita del Congo Belga, oggi Zaire, si legge che il nato si chiamava Alejandro D'Anjou de Bourbon-Condé Romanov Dolgorouky, mentre è pacifico che la famiglia Bourbon-Condé non ha nulla a che fare con l'attore né con il *de cuius*; ed appare anche singolare l'uso del nome Alejandro, in lingua spagnola, se si riflette che l'atto ufficiale era redatto in francese, il dichiarante principe D'Anjou era, proprio perché Anjou, d'origine francese, e la principessa Dolgorouky era russa: soltanto nel 1988, trentanove anni dopo, l'attore ha ottenuto la cittadinanza spagnola (v. all. 20 alla citazione) ma appena nato ne era sicuramente privo.

Anche sotto il profilo della legittimazione ad agire intesa come titolarità del diritto astrattamente vantato, dunque, la domanda appare infondata; ed in effetti, nel caso in esame la mancanza di legittimazione ad agire deriva dalla mancanza dei presupposti che legittimerebbero lo *status* di erede: si risolve pertanto, sia pure ai soli fini di questo processo, in una vera pronuncia di merito.

Per le osservazioni sopra svolte, la domanda va respinta.

(1-2) La sentenza risulta di particolare interesse nella parte relativa alla trattazione dei reciproci effetti dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità del testamento e della prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità, ex art. 480 C. Civ. L'attore invoca a sostegno della propria domanda l'imprescrittibilità dell'azione di nullità, non assoggettata al termine quinquennale, imposto, invece, dall'art. 606, comma II, C. Civ. per l'azione di annullamento.

Dall'imprescrittibilità dell'azione consegue il suo possibile esercizio in ogni tempo, sul presupposto dell'esistenza di un interesse (ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) quale definito tradizionalmente dalla giurisprudenza come «esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile mediante la pronuncia del giudice» (*ex pluribus* cfr. Cass. 9 maggio 1967, n. 927; Cass. 24 maggio 1975 n. 2115) ed, altresì, rivestito dei caratteri di concretezza ed attualità (cfr. Cass. 20 giugno 1983, n. 4220; Cass. 21 giugno 1988, n. 4232).

Nel caso di specie, il Tribunale non ha riscontrato la dimostrazione di alcuna accettazione dell'eredità, da parte dell'attore, nel termine decennale sancito dalla legge.

È risultato, in tal modo, precluso, per esso, l'acquisto della qualità di erede, che è subordinato a detta accettazione (*ex pluribus* cfr. Cass. 30 luglio 1984 n. 4520; Cass. 16 ottobre 1985, n. 5101; Cass. 22 febbraio 1988 n. 1885; Cass. 30 ottobre 1991, n. 11634).

Se, pertanto, l'attore non può essere considerato erede, ogni suo diritto sui beni dell'asse ereditario si è, conseguentemente, prescritto e l'esercizio dell'azione di nullità del testamento non può, pertanto, giovargli in alcun modo sotto il profilo economico.

L'azione è, così, paralizzata dall'eccezione di prescrizione, ritualmente sollevata dal convenuto, stante l'assoluta carenza di correlativo interesse, quale indefettibile presupposto della domanda. Il Giudice, invero, avrebbe potuto così esaurire l'obbligo di motivazione, rilevando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, di per sé assorbente del merito ai fini del rigetto della domanda.

Ha ritenuto, però, di approfondire la questione relativa alla titolarità del diritto controverso, quale sollevata dalla correlativa eccezione di parte convenuta.

Il Tribunale, al riguardo, ha rilevato che il difetto di prova della qualità di erede implica l'esclusione della legittimazione dell'attore.

Non si verte, nella specie, in questione afferente alla *legitimatio ad causam*, intesa in senso tecnico come presupposto dell'azione, attenendo questa alla correlazione fra i soggetti del contraddittorio ed il rapporto giuridico controverso risultante nell'allegazione fatta in domanda (*ex pluribus* cfr. Cass. 29 luglio 1975, n. 2930; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592; Cass. 14 luglio 1983, n. 4882; Cass. 18 dicembre 1987, n. 9427; Cass. 15 marzo 1988 n. 2458), bensì in questione di merito, suscettibile di accertamento all'interno del processo, quale condizione di accoglimento della domanda.

In tal senso si è pronunciato il Collegio, rigettando nel merito la pretesa azionata in quanto infondata, stante il difetto di prova dello *status* di erede da parte dell'attore ed il conseguente difetto del diritto prospettato quale oggetto di tutela.

Dott. CHRISTIANO GIUSTINI